

Accettabilità (provvisoria) di infrazioni UE motivate da ragioni interne di costituzionalità: primato e superamento del precedente nazionale in un “caso Taricco” rumeno

di Flavio Guella

Title: The acceptability (on an interim basis) of EU infringements motivated by domestic constitutionality grounds: primacy and overcoming of a conflicting domestic precedent in a Romanian case in the *Taricco* thread.

Keywords: Primacy and unconstitutionality; VAT fraud; Disapplication and conforming interpretation; Binding precedent; Retroactivity of *lex mitior*.

1. – La Corte di giustizia con sentenza del 24 luglio 2023 resa a Grande Sezione (causa C-107/23 PPU, *Lin*), risponde ad una richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta da giudice rumeno su questione (parzialmente) analoga a quella che in Italia aveva dato avvio alla saga Taricco. In particolare, si interviene nell’ambito di un ricorso straordinario diretto all’annullamento di condanne definitive per fatti qualificati come evasione fiscale; condanne però comminate in quanto il giudicato contestato non teneva in considerazione l’impossibilità di interrompere i termini di prescrizione, come derivante da decisioni della Corte costituzionale (*Curtea Constituțională*).

La Corte d’appello (*Curtea de Apel*) di Brașov ha quindi avanzato una richiesta di interpretazione – accantonate ulteriori disposizioni ritenute non pertinenti – degli artt. 2, 4 e 19 TUE, dell’art. 325 TFUE, dell’art. 49 CDFUE, oltre che della Convenzione TIF (per i cui contenuti si rinvia a G. Chiti, *La tutela penale degli interessi finanziari della Comunità europea: lo stato attuale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, 1563 ss. e F. Lauria, *Tutela degli interessi finanziari e lotta alla corruzione nell’Unione europea*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 1999, 435 ss.). Sulla base di tali parametri, come in Taricco la questione è quella dell’effettività nella repressione del reato di evasione fiscale rispetto all’IVA armonizzata, che alimenta il bilancio dell’Unione; figura di reato prevista con regime e sanzioni adeguate dalla legislazione rumena (art. 9 della *Legea* n. 241/2005), ma – come già nella vicenda italiana – resa poi di fatto inoperante dalla sistematica mancata interruzione del relativo termine di prescrizione (sulla vicenda Taricco si rinvia ai contributi nel fasc. 2/2019 de *La legislazione penale*, anche per un quadro più completo della letteratura).

Diversamente da Taricco, peraltro, in questo caso la violazione del diritto UE non si è (ancora) consumata, il giudicato impugnato in via straordinaria offrendo una tutela effettiva agli interessi UE, le sentenze della Corte costituzionale rumena preclusive dell’interruzione essendo precedenti ai fatti e alla condanna. Di

conseguenza, l'interlocuzione tra la *Curtea Constituțională* e la Corte di giustizia avviene indirettamente, il giudice ordinario chiedendo pregiudizialmente se occorra disapplicare le dichiarazioni di incostituzionalità che ostacolano l'applicazione del diritto dell'Unione (cfr. *infra* par. 7).

Nel dettaglio, i fatti di omessa fatturazione risalgono al 2010, e la sentenza di condanna al 2020 (sentenza penale n. 285/AP del 30 giugno della *Curtea de Apel Brașov*), periodo idoneo alla non prescrizione solo se si ammette l'interruzione. Tuttavia, in base a sentenze della Corte costituzionale rumena, risalenti agli anni 2018 e 2022, è andato maturando un orientamento che non solo ritiene non prevista dall'ordinamento rumeno – in quel periodo – alcuna forma di interruzione, ma che anche per le vicende pregresse imporrebbe fossero ricomputati i termini di prescrizione (cfr. *infra* par. 2 e 3).

Le questioni analizzate sono peraltro molteplici. Da un lato attengono al se sia in contrasto con il diritto dell'Unione un regime repressivo il quale, rendendo impossibile o eccessivamente difficile il raggiungimento di una condanna prima del decorrere del termine prescizionale, di fatto non consente di tutelare gli interessi UE; questione che, sulla base della giurisprudenza pregressa, era prevedibile sarebbe stata risolta positivamente. D'altro lato, però, emerge anche la questione consequenziale, ed invece meno delineata, del se l'ordinamento dell'Unione possa ammettere un'infrazione di questo tipo ove imposta da ragioni di costituzionalità interna.

2. – Tali ragioni di costituzionalità si legano alla riforma al codice penale rumeno (*Codul penal*) in vigore dal 2014 (*Legea* n. 286/2009), con termine di prescrizione per i reati in questione fissato a dieci anni (art. 154, par. 1, lett. b) e revisione delle cause di interruzione. La disposizione vigente al momento dei fatti prevedeva infatti l'interruzione al «compimento di qualsiasi atto che, secondo la legge, deve essere comunicato all'indagato o all'imputato nel corso del procedimento penale», ma la riforma 2014 ampliava il novero degli atti interruttivi ricomprendendo anche quelli non oggetto di comunicazione (art. 155; sulla riforma cfr. M. Udrioiu, *Criminal Justice Reform: Present State and Future Perspectives*, in *Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta*, 2012, 17 ss.).

La disposizione è chiaramente sfavorevole, e non si dubitava della sua inapplicabilità retroattiva. Essa è però anche risultata incostituzionale, e il mancato adeguamento dell'ordinamento ha determinato – per un certo periodo – una totale mancanza di effetti interruttivi; il che, invece, rappresenterebbe chiaramente *lex mitior*, applicabile retroattivamente anche per il caso in oggetto. In sostanza, se la riforma sfavorevole del 2014 avrebbe comunque consentito di interrompere i termini con atti comunicati, il fatto che fosse intervenuta una dichiarazione secca di incostituzionalità della norma che consentiva di interrompere anche sulla base di atti non comunicati è stato ritenuto regime più favorevole necessariamente applicabile anche ai condannati che non avevano fatto legittimo affidamento su tale lacuna al momento dell'illecito.

Infatti, il principio di retroattività della *lex mitior* in Romania è costituzionalmente previsto dall'art. 15, par. 2, ed è ribadito all'art. 5, par. 1, del *Codul penal*, codificando quindi un orientamento che è notoriamente non uniforme negli ordinamenti europei (sul regime di retroattività della legge penale favorevole cfr. per l'ampia letteratura in C. Pecorella, *L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole*, Milano, 2019).

Nel merito della questione di illegittimità della cui retroattività si è occupata poi la giurisprudenza comune, la sentenza n. 297/2018 della *Curtea Constituțională* riscontrava – in particolare – una violazione dei principi di prevedibilità e legalità dei reati e delle pene: accordare efficacia interruttiva anche gli atti non comunicati,

infatti, impedisce la piena conoscenza del decorrere di un nuovo termine. A tale prima pronuncia non è seguito intervento del legislatore nel termine di 45 giorni prescritto dall' art. 147 della *Constituția României*, e solo con decreto-legge n. 71/2022 (*Ordonanța de urgență a Guvernului*) l'efficacia interruttiva è stata nuovamente estesa agli atti che, per legge, debbano essere notificati all'indagato o all'imputato.

Fino alla novella legislativa sarebbe quindi rimasta aperta la questione del se, dichiarato incostituzionale il nuovo regime che ammetteva tutti gli atti processuali, ai procedimenti in corso si dovesse applicare l'efficacia interruttiva dei soli atti comunicati (come era in precedenza, e peraltro all'epoca dei fatti trattati nella sentenza annotata), o se si dovesse reputare radicalmente non interrompibile il termine di prescrizione.

3. – Su questo tema, a spingere il Governo rumeno alla decretazione di urgenza era intervenuta la sentenza n. 358/2022 della *Curtea Constituțională*, qualificando il suo precedente come pronuncia di incostituzionalità «semplice». Di conseguenza, la mancanza di intervento legislativo tempestivo – nell'interpretazione “autentica” della Corte costituzionale – ha determinato la totale caducazione del regime di interruzione, e ciò costituirebbe un'opzione ermeneutica costituzionalmente necessaria per garantire certezza ai destinatari della norma a fronte di un regime lacunoso e non determinato (cfr. D.M. Marinescu, *The effects of the decision of the Constitutional Court no 358/2022 on court decisions. Application of judicial error*, in *Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies (former Buletinul Universității Petrol Gaze din Ploiești, Seria Științe Socio-Umane și Juridice)*, 2022, 65 ss. e L.A. Lascu, *The Statute of Limitation for Criminal Liability – A Fresh Decision of the Romanian Constitutional Court That Blows up the Criminal Trials*, in *AGORA Int'l J. Jurid. Sci.*, 2022, 10 ss.).

Il decreto-legge n. 71/2022 interveniva quindi tra la pronuncia della sentenza n. 358/2022 della *Curtea Constituțională* e la sua pubblicazione, introducendo un sistema “nuovo” sulla cui base il termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dai soli atti processuali che debbano essere comunicati: si reintroduceva di fatto un meccanismo del tutto equivalente a quello pre-2014, e quindi vigente all'epoca dei fatti della causa da cui origina il rinvio pregiudiziale. Nel periodo intermedio, tuttavia, sulla base del combinato delle due sentenze di incostituzionalità è effettivamente stato vigente un meccanismo prescrizione più favorevole, della cui problematica retroattività – in ottica europea – si occupa la sentenza annotata.

Non è peraltro la Corte costituzionale stessa a statuire per l'applicazione della legge intermedia ai fatti di reato precedenti al 2014 (o al 2018); fatti che, come quello in oggetto, erano comunque stati posti in essere sotto un regime prescrizione in cui l'interruzione era già prevista – legittimamente – per atti passibili di comunicazione. Tale prescrizione di ultrattività della *lex mitior* intermedia proviene invece dalla sola *Înalta Curte de Casație și Justiție* (cfr. S. Bogdan, L.V. Negrean, *Aplicarea instituției prescripției răspunderii penale din perspectiva jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Înaltei Curți de Casație și Justiție*, in *Criminal Law Writings/Caiete de Drept Penal*, n. 1, 2023, 9 ss.), ed è proprio sulla base di questa diversa provenienza della regola che la Corte di giustizia ha fornito indicazioni con cui tutelare maggiormente l'interesse UE, anche a fronte di deroghe al principio del primato per ragioni di costituzionalità interne.

È infatti stata la sentenza n. 67/2022 dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena ad aver specificato che, qualificando la disciplina della prescrizione come diritto penale sostanziale, il relativo regime deve essere assoggettato alla declinazione più rigorosa del principio di retroattività della *lex mitior*. L'effetto

retroattivo è così inteso quale efficacia estesa fino appunto all'applicazione della legge intermedia più favorevole: il fatto nato sotto la vigenza di legge sfavorevole, anche se eventualmente andato a sentenza definitiva in un momento in cui tale regime sfavorevole è stato ripristinato, può comunque godere della legge più mite eventualmente vigente tra tali due momenti (e ciò anche se tale assetto intermedio è frutto di un intervento della Corte costituzionale, ed anche se evidentemente l'interessato non gode di un affidamento, posto che al momento della commissione del reato già si prospettava un'applicazione sfavorevole).

Come conseguenza di ciò, per il combinarsi delle interpretazioni nazionali del giudice costituzionale e di quello supremo ordinario, la Corte di giustizia nel caso annotato si trova a statuire su un ordinamento il quale ammetteva che una condanna definitiva per evasione fiscale ai danni dell'Unione europea potesse essere annullata con ricorso straordinario sulla base della legge penale più favorevole frutto di un periodo intermedio di lacuna legislativa (dovuta all'intervento della Corte costituzionale e alla successiva inerzia del legislatore). Per la *Înalta Curte de Casație și Justiție* il fatto che tra la riforma del codice penale (annullata dalla prima sentenza del giudice costituzionale) e il decreto-legge (emanato in risposta alla seconda sentenza della *Curtea Constituțională*) il diritto positivo rumeno non ammettesse cause di interruzione del termine di prescrizione penale costituisce legge penale intermedia più favorevole, la cui applicazione retroattiva in Romania sarebbe costituzionalmente necessaria; e ciò anche se la Corte costituzionale si era occupata solo del regime residuale dopo la prima sentenza, ed eventualmente della retroattività della *lex mitior* fino al 2018 (o al limite, per logica conseguenza, al 2014), non invece dei casi di diritto intermedio (per i fatti pregressi rispetto alla riforma del codice penale del 2014).

3678

4. – La questione è allora quella della compatibilità con il diritto UE dell'interpretazione descritta, il cui effetto è di escludere la responsabilità – in un numero consistente di casi passati (del tipo di quello che ha originato il rinvio pregiudiziale) – per reati di evasione previsti (anche) a tutela di interessi finanziari dell'Unione. E peraltro, proprio in ragione dell'ingente numero di procedimenti penali coinvolti, anche dalle prese di posizione della Commissione europea emergono preoccupazioni sull'impatto negativo di questa emergente interpretazione rumena sul valore della legge intermedia per i casi pre-2014, oltre che per l'intervallo di sicura assenza di termine di interruzione per il periodo 2014-2022 (relazione 22 novembre 2022 al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica [*COM(2022) 664 final*]).

A scongiurare tale rischio si pone quindi il tema della praticabilità, per evitare il contrasto con il diritto dell'Unione (in termini di rischio sistemico di impunità), della disapplicazione della giurisprudenza della *Curtea Constituțională* e della *Înalta Curte de Casație și Justiție*, che ammettono un'impugnazione straordinaria caducatoria di giudicati emanati per correttamente tutelare gli interessi dell'Unione; disapplicazione che farebbe peraltro incorrere il giudice rumeno in una formale violazione disciplinare, posto che gli articoli 271 e 272 della *Legea* n. 303/2022 sanzionano i magistrati che non rispettano i precedenti delle due Corti superiori citate; cfr. *infra* par. 9).

La questione della disapplicazione delle decisioni del giudice costituzionale nazionale così sollevata presenta, peraltro, un'interessante specularità con il caso invece italiano dei ricorsi incidentali escludenti, dove al contrario la Corte di giustizia si doveva occupare del se la Cassazione potesse disapplicare la giurisprudenza della Corte costituzionale e dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato; disapplicazione che in quel caso era prospettata per evitare il passaggio in

giudicato (anziché la contestazione del giudicato, come nel caso rumeno) di sentenze del giudice amministrativo lesive dell'ordinamento europeo, garantendo contro di essere un ricorso alle Sezioni Unite per ragioni di giurisdizione estensivamente interpretata (cfr. le sentenze Corte cost. n. 6/2018 e CGUE 21 dicembre 2021, *Randstad*, C-497/20, sui cui per più ampi riferimenti D. Palazzo, *I motivi inerenti alla giurisdizione tra diritto europeo ed effettività della tutela*, in *Diritto processuale amministrativo*, n. 1, 2023, 93 ss.).

La questione della sentenza annotata riprende quindi analogamente il tema del come le disposizioni del diritto dell'Unione (che in questo caso impongono agli Stati membri una lotta efficace contro gli illeciti fiscali che producono un effetto negativo anche sul bilancio UE) possano essere conciliate al meglio con i principi costituzionali nazionali (in questo caso di legalità dei reati e delle pene). Conciliazione tra primato e costituzioni nazionali che si inserisce in un lungo e più ampio percorso giurisprudenziale di dialogo tra le corti, che ha spaziato per la soluzione pro-europea dal caso *Tanjia Kreil* a quello – con europeizzazione dei controlimiti – della sentenza *Melloni*, per poi approdare a ricostruzioni più caute e rispettose delle identità costituzionali nazionali nella saga *Taricco* e successive vicende (cfr., per assonanze e diversità tra gli orientamenti, T. Fenucci, *A proposito della Corte di Giustizia UE e dei cosiddetti "controlimiti": i casi "Melloni" e "Taricco" a confronto*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 1, 2018, 5 ss. e G. Lattanzi, *Il dialogo tra le Corti nei casi Melloni e Taricco*, in *Cassazione penale*, 2017, 2131 ss.).

La questione sul piano tecnico si presenta peraltro ancora più articolata, dovendosi distinguere tra la disapplicazione avente ad oggetto una sentenza di una Corte costituzionale nazionale che invalida disposizioni statali correttamente attuative di esigenze europee, ma potenzialmente lesive di valori e principi costituzionali interni (nel caso della sentenza annotata il principio di legalità dei reati e delle pene, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza), oppure il semplice superamento di una sentenza di un organo giurisdizionale supremo statale. Il giudice supremo nazionale non preposto al controllo di costituzionalità (le cui sentenze non sono quindi innovative dell'ordinamento su un piano di diritto positivo) può infatti comunque aver fatto uso di una giurisprudenza costituzionale (in astratto non difforme nelle premesse dagli strumenti UE di protezione dei diritti fondamentali), e così aver posto questioni di bilanciamento, come quelle dei precedenti prima citati.

Tuttavia, anche se il precedente delle giurisdizioni supreme avesse tenore costituzionale, ai fini delle valutazioni della Corte di giustizia una semplice interpretazione di un organo nazionale non preposto al controllo di costituzionalità estende in modo comunque non costituzionalmente necessario tutele che rischiano di ledere gli interessi europei (in questo caso l'applicazione retroattiva della *lex mitior* anche al fine di mettere in discussione condanne definitive, per fatti precedenti alla legge intermedia di favore), e non pone quindi per definizione un problema di rispetto dell'identità – costituzionale – nazionale degli Stati membri (cfr. art. 4 TUE; sull'uso di tale parametro per superare un controllo diffuso mediante controlimiti cfr. *infra* par. 7). Nel caso di specie questa distinzione è particolarmente rilevante, posto che non è la Corte costituzionale, ma solo l'Alta Corte di cassazione e di giustizia, ad aver suggerito l'estensione dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole fino ad escludere cause di interruzione della prescrizione anche intervenute prima della data della prima pronuncia della *Curtea Constituțională*, o addirittura prima del 2014 (data di riforma del codice penale in senso non conforme al principio di legalità).

5. – Se è vero che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per

garantire l'integrale riscossione delle risorse proprie dell'Unione, in particolare per quel che riguarda l'aliquota IVA armonizzata (CGUE 8 settembre 2015, *Taricco e a.*, C-105/14), e ciò anche utilizzando obbligatoriamente sanzioni penali, è d'altra parte anche vero che tale funzione rientra nella competenza concorrente dell'Unione, che deve quindi rispettare sussidiarietà e proporzionalità nel richiedere agli Stati membri il raggiungimento di un'elevata effettività della repressione (CGUE 5 dicembre 2017, *M.A.S. e M.B.*, C-42/17, punto 43).

Anche se la prescrizione dei reati incide pacificamente su tale effettività, pertanto, nondimeno nel dettagliarne il regime gli Stati membri godono – e ancor più godevano in passato, all'epoca dei fatti analizzati – di un'ampia autonomia procedurale e di un elevato margine di apprezzamento. L'armonizzazione della prescrizione in materia di illeciti fiscali è infatti intervenuta solo successivamente alle condotte su cui si pronuncia la Grande Sezione nel caso annotato, con un intervento europeo che peraltro – nel rispetto di sussidiarietà e proporzionalità – si è manifestato con un ravvicinamento solo parziale nell'ambito della direttiva TIF (CGUE *M.A.S. e M.B.*, punto 44). Anche se all'epoca lo spazio di competenza statale in materia era allora ancora più ampio di quello attuale, peraltro, rimane però sempre vero che gli Stati nell'esercizio della loro competenza dovevano comunque perseguire lealmente gli effetti utili voluti dal diritto europeo, anche in termini di effettività della repressione (CGUE 26 febbraio 2019, *Rimšēvičs e BCE/Lettonia*, C-202/18 e C-238/18, punto 57).

Come già dal caso *Taricco* la Corte di giustizia fonda ciò sull'art. 325, par. 1, TFUE, che fornisce una base giuridica chiara alla pretesa europea di standard minimi, dove obbliga gli Stati membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive (oltre alla vicenda *Taricco*, cfr. CGUE 21 dicembre 2021, *Euro Box Promotion e a.*, C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19); base giuridica che per le fattispecie più gravi è stata interpretata come idonea a legittimare l'Unione anche a pretendere sanzioni penali, e non solo amministrative (CGUE 8 marzo 2022, *Commissione/Regno Unito - Lotta contro la frode da sottovalutazione*, C-213/19, punto 219).

Inoltre, sebbene la direttiva TIF non fosse ancora applicabile, va sottolineato che all'epoca dei fatti già l'art. 2, par. 1, della Convenzione TIF imponeva agli Stati membri l'impiego – nella tutela di tali interessi finanziari – di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (CGUE 2 maggio 2018, *Scialdone*, C-574/15, punto 36), e la giurisprudenza europea ha chiaramente interpretato ciò come precetto esteso anche al regime della relativa prescrizione (CGUE *M.A.S. e M.B.*, punto 36). L'archiviazione del procedimento penale e l'impossibilità di condannare per intervenuta prescrizione, infatti, rendono non effettivo il sistema repressivo ove ciò sia statisticamente riscontrabile – per l'assetto stesso della normativa e della prassi – in un numero di casi eccessivamente ampio; «numero considerevole di cause» ritenuto particolarmente qualificato anche per l'idoneità, riconosciuta dalla *Înalta Curte de Casație și Justiție*, ad incidere su vicende concluse con pronuncia di condanna definitiva (cfr. i punti 40, 41 e 89 della sentenza annotata).

Ciò che rileva per la Corte di giustizia è come sempre non tanto il singolo caso di violazione del diritto UE per errore di giudizio, ma il rischio sistemico di impunità per i reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (sull'irrilevanza del singolo errore giudiziario più in generale cfr. peraltro anche le controversie del tipo CGUE 9 dicembre 2003, *Commissione c. Italia*, C-129/00). Proprio l'attenzione prestata non alla singola inadeguatezza nel tutelare l'effettività dell'ordinamento UE, ma agli effetti sistemici, fa sì che la prospettiva della Corte di giustizia sia solitamente orientata a guardare anzitutto al formante legislativo nazionale, cui spetta adottare le misure generali necessarie, e sul quale incombe la responsabilità di concepirle i meccanismi in forme idonee a bilanciare l'esigenza di non ingenerare rischi sistemici di impunità con il rispetto dei diritti fondamentali

degli imputati.

Nel caso di specie, tuttavia, l'inerzia del legislatore – protrattasi per quasi quattro anni dopo la prima pronuncia di incostituzionalità – è non solo incompatibile con l'obbligo di adeguamento, ma fa anche sorgere la questione del come sia preferibile rimediare alla violazione del diritto dell'Unione: se con una procedura di infrazione che lamenti la poca chiarezza del legislatore, quando si è adeguato con decreto-legge senza puntualmente definire il perimetro temporale (con rischio di portare in un percorso precontenzioso molto politico una questione eminentemente tecnica), o con disapplicazione del regime frutto della sentenza di incostituzionalità (con rischio di comprimere in via giurisprudenziale la tutela di valori costituzionali nazionali).

6. – Sulla base del principio del primato al giudice nazionale si presenta comunque un'alternativa ulteriore, in caso di normativa interna non conforme alle disposizioni di diritto dell'Unione. In particolare, di tale normativa contestabile o se ne individua un'interpretazione conforme idonea a garantire la piena efficacia delle disposizioni europee, oppure – ove non possibile – se ne procede a disapplicazione, ciò purché il diritto UE sia munito di effetto diretto, e in ogni caso senza attendere la rimozione di tale normativa nazionale con legge o sentenza di incostituzionalità (CGUE 9 marzo 1978, *Simmenthal*, C-106/77, punto 24; 24 giugno 2019, *Popławski*, C-573/17, punti 61 e 62).

Le condizioni da verificare nel caso di specie per disapplicare sono quindi non solo la presenza di efficacia diretta, pacifica per le disposizioni in oggetto relative alla criminalizzazione dell'evasione fiscale a danno dell'Unione (così per l'art. 325, par. 1, TFUE, e l'art. 2, par. 1, della Convenzione TIF cfr. già la giurisprudenza riportata al punto 253 di CGUE *Euro Box Promotion e a.*), ma anche l'impossibilità di interpretazioni alternative del diritto interno che salvaguardino l'effetto utile del diritto UE (sull'interpretazione conforme nel quadro delle più recenti evoluzioni, su cui anche *infra* ai par. 10 e 11, cfr. V. Marcenò, *Quando il giudice deve (o doveva?) "fare da sé". Interpretazione adeguatrice, interpretazione conforme, disapplicazione della norma di legge*, in *Diritto e società*, 2018, 633 ss.).

Il fatto invece che il diritto interno difforme dalle prescrizioni europee sia di origine giurisprudenziale non ha una portata preclusiva della disapplicazione. Va però distinto il ruolo della Corte costituzionale, la cui statuizione lesiva dell'ordinamento UE sarebbe – al limite, ricorrendone le condizioni – da disapplicare (cfr. *infra* par. 7), e il ruolo delle giurisdizioni superiori non costituzionali (che intervengono con sentenze non costitutive, come tali propriamente innovative del diritto positivo), il cui orientamento può semplicemente essere mutato dal giudice anche inferiore per perseguire un'interpretazione conforme del diritto UE (cfr. *infra* par. 8).

7. – Imporre il primato del diritto europeo anche prescrivendo al giudice nazionale di disapplicare sentenze della sua Corte costituzionale necessita però di verificare se, per rispettare talune disposizioni di diritto UE (eventualmente anche solo derivato), non si stia d'altra parte invece ledendo la tutela dei diritti fondamentali non semplicemente nazionali, ma anche europei. Ed infatti la Corte di giustizia aveva già affermato in passato che l'obbligo di garantire l'efficace attuazione del diritto dell'Unione non esonera i giudici nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti a livello di principi generali e di CDFUE; e ciò è valido anche per la repressione delle frodi IVA che, costituendo attuazione del diritto UE, rientra nell'ambito applicativo della Carta *ex art. 51, par. 1, della stessa* (CGUE 17 gennaio 2019, *Dzivev e a.*, C-310/16, punto 33,).

Il principio di legalità penale, e la salvaguardia della prevedibilità e

determinatezza della legge penale che si sarebbe perduta ammettendo interruzioni della prescrizione per atti non comunicati, sono infatti valori fondamentali non solo invocati dalla *Curtea Constituțională* nel 2018 e 2022 sulla base della sua Costituzione, ma anche presenti nell'ordinamento europeo, in particolare all'art. 49, par. 1, della Carta. Per come interpretata dalla Corte di giustizia, infatti, la legalità penale deve assicurare la piena conoscibilità per i consociati – in termini di accessibilità e prevedibilità – non solo nella definizione del reato, ma anche nella sua conseguenza sanzionatoria (CGUE *M.A.S. e M.B.*, punto 55; determinatezza e conoscibilità conseguibili anche su base del formante giurisprudenziale, cfr. CGUE 11 giugno 2020, *Prokuratura Rejonowa w Słupsku*, C-634/18, punto 49).

Va notato però che per la Corte di giustizia le norme che disciplinano la prescrizione penale non ricadono sotto l'ambito di applicazione dell'art. 49, par. 1 (CGUE *Taricco e a.*, punti da 54 a 57), e ciò in quanto il giudice europeo in linea di principio aderisce alla ricostruzione – maggioritaria tra gli Stati membri – per cui la prescrizione non attiene al diritto penale sostanziale, bensì alle norme processuali (in modo che la tutela, anche sul piano della CEDU, non si estende all'esclusione del principio *tempus regit actum* in materia di prescrizione penale; per una casistica della Corte di Strasburgo cfr. ad esempio le decisioni *Alikaj* del 2011, *Saba* del 2014 e *Cestaro* del 2015). Sulla base del diritto dell'Unione strettamente inteso, quindi, nulla parrebbe ostare al primato dell'obbligo di repressione frodi anche a fronte di pronunce di incostituzionalità come quelle descritte; e ciò anche perché in caso contrario, ove i principi costituzionali rumeni fossero stati perfettamente sovrapponibili a quelli della Carta, si sarebbe dovuta coerentemente suggerire la procedura di annullamento o il rinvio pregiudiziale di validità avverso le disposizioni UE che impongono la criminalizzazione violando (anche) anche la CDFUE (secondo una struttura di europeizzazione dei controlli simile a quella prospettata in logica conseguenza della giurisprudenza *Melloni*, cfr. R. Caponi, *La tutela della identità nazionale degli Stati membri dell'U.E. nella cooperazione tra le corti: addio ai "controlimiti"?*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2011, 915 ss.).

Trattandosi di competenza concorrente, tuttavia, la Corte di giustizia ha più volte ammesso che resta consentito applicare internamente gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, purché tale applicazione non vanifichi il primato (CGUE 26 febbraio 2013, *Åkerberg Fransson*, C-617/10, punto 29; *M.A.S. e M.B.*, punto 47; *Euro Box Promotion*, punto 211). Dato che in Romania la prescrizione rientra nel diritto penale sostanziale, le sentenze della Corte costituzionale possono essere considerate espressione di standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali riconoscibili come peculiari, ma rimane aperta la questione del come conciliare ciò con il primato; in particolare, la Corte riscontra come quello rumeno sia uno standard di tutela più elevato rispetto a quello affermato a livello UE, che non entra in contraddizione con la Carta ma al contrario potenzia la tutela generale della certezza del diritto, e rimane quindi da affrontare il solo problema dell'eventuale contrasto con il diritto dell'Unione non attinente ai diritti fondamentali (sulla rilevanza degli standard nazionali nell'applicazione della Carta cfr. N. Lazzerini, *Il contributo della sentenza "Åkerberg Fransson" alla determinazione dell'ambito di applicazione e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, 883 ss.).

8. – Sul tema la Corte di giustizia ha ripreso orientamenti più recenti, ribadendo che uno standard nazionale di tutela può eccezionalmente – ove espressivo dell'identità nazionale – ostare all'obbligo di disapplicare disposizioni nazionali contrastanti con gli impegni europei (così già ai punti da 58 a 62 della sentenza *M.A.S. e M.B.*). Ciò però deve essere appunto caratterizzato da eccezionalità, confinando l'applicazione di tali standard differenziati negli spazi dello strettamente necessario: è possibile

non disapplicare le sentenze della Corte costituzionale rumena – nonostante i rischi di impunità sistemica rispetto a frodi lesive del bilancio UE che tali pronunce portano con sé – proprio perché l'identità costituzionale degli Stati membri è rispettata dall'Unione. Tuttavia, tale mancata disapplicazione deve limitarsi agli spazi in cui è indispensabile a tal fine, le interpretazioni – anche fondate sulla giurisprudenza costituzionale nazionale che fissa standard differenziati – dovendo sempre essere orientate in modo il più possibile “conforme” al diritto UE.

È su tale ulteriore profilo, dell'applicazione giurisprudenziale fatta dal giudice ordinario rumeno dei due interventi della *Curtea Constituțională*, con la quale se ne è estesa al massimo grado la retroattività considerando l'esito dello standard di legalità affermato dal giudice costituzionale come norma favorevole intermedia, che la Corte di giustizia non ammette eccezioni al primato. Si riafferma così in concreto la supremazia del diritto dell'Unione, con semplice invito alla corretta interpretazione (conforme) del principio dell'applicazione retroattiva della *lex mitior*, senza invece necessità di disapplicazione della sentenza n. 67/2022 della *Înalta Curte de Casație și Justiție*, data la natura di semplice precedente delle sue pronunce, prive di carattere costituzionale/costitutivo.

Il riconoscimento del regime della legge favorevole intermedia esteso anche ad atti processuali intervenuti prima della prima pronuncia della Corte costituzionale, e addirittura prima della riforma poi considerata illegittima (quando già vigeva un meccanismo di interruzione del tutto identico all'attuale, frutto dell'intervento con decretazione d'urgenza teso a ripristinarne la legalità), è infatti soluzione ermeneutica che non è stata dichiarata dal giudice costituzionale rumeno come costituzionalmente necessaria. Di conseguenza, alla Corte di giustizia l'opzione descritta appare come uno standard nazionale di tutela della retroattività favorevole di matrice giurisprudenziale ordinaria, da tenere distinto da quello di tutela della legalità che ha goduto di un avallo nazionale propriamente costituzionale (cfr. il punto 119 della sentenza annotata).

Estendere l'area di impunità oltre quanto strettamente prescritto dalla Corte costituzionale, ad un periodo di quattro anni o più ulteriori, determina un sacrificio del primato privo di un avallo interno qualificato, espressione di un organo di giustizia costituzionale. Dato che la scelta è invece frutto di semplice opzione giurisprudenziale, la Corte di giustizia – senza disattendere i precedenti prima ricordati (cfr. ancora i punti da 58 a 62 di CGUE *M.A.S. e M.B.*) – si sente così libera di ripristinare il normale bilanciamento che, tra diritto UE e standard nazionale di tutela, opera fisiologicamente a favore della supremazia del primo; di conseguenza, ritiene contrastante con l'art. 325, par. 1, TFUE e l'art. 2, par. 1, della Convenzione TIF, l'omessa considerazione – da parte di un giudice ordinario nazionale – dell'interruzione del termine di prescrizione con atti processuali intervenuti prima della sentenza n. 297/2018 della *Curtea Constituțională* (cfr. il punto 124 della sentenza annotata).

Non si opera quindi sul piano della disapplicazione, ma su quello della risoluzione ermeneutica del contrasto con l'ordinamento dell'Unione. Ciò perché l'ordinamento rumeno, anche come aggiornato dalla sua giurisprudenza costituzionale a standard di tutela superiori a quelli della Carta, può comunque essere interpretato in modo tale da minimizzare il sacrificio del primato, in particolare contenendone gli effetti nel tempo entro margini non eccessivi (rispetto alla retroattività della legge favorevole intermedia fino a fatti sorti sotto la vigenza di un regime meno favorevole; cfr. però la diversa vicenda italiana su cui M. Gambardella, *Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole*, in *Cassazione penale*, 2010, 2020 ss. e C. Pecorella, *Dichiarata finalmente illegittima la norma del caso Scoppola: “lex mitior” o tutela dell'affidamento?*, in *Diritto penale e processo*, 2013, 1430 ss.).

9. – Posta tale (parziale) risoluzione del contrasto mediante interpretazione conforme, resta il problema residuale della responsabilità che – optando per detta ricostruzione ermeneutica – il giudice del rinvio pregiudiziale va ad assumersi. Nella sostanza, infatti, la Corte di giustizia sta prescrivendo al giudice comune di non rispettare gli orientamenti di una corte suprema e di cassazione, in un ordinamento giudiziario nel quale il mancato rispetto del precedente qualificato è considerato illecito disciplinare. La questione di chiusura per la pronuncia annotata è quindi rappresentata dal se violi il diritto UE una norma nazionale che prescrive al giudice di rispettare il precedente interno, anche quando esso viola il diritto dell'Unione.

L'art. 99 della *Legea* n. 303/2004 dispone infatti che costituisce illecito disciplinare l'inottemperanza alle sentenze della *Înalta Curte de Casație și Justiție* nei ricorsi nell'interesse della legge, e gli artt. 271 e 272 della *Legea* n. 303/2022 ribadiscono che integra negligenza il violare in maniera consapevole il diritto, anche per come interpretato dalle giurisdizioni superiori (cfr. G.M. Mara, *Judicial Error and the Liability of the Magistrates*, in *Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series VII: Social Sciences and Law*, v. 10.1-Suppl, 2017, 73 ss.). In questo modo il legislatore rumeno desiderava vincolare il giudice ordinario alle decisioni delle istanze superiori, ma si determinerebbe così indirettamente anche l'effetto per cui il singolo magistrato non potrebbe – pena responsabilità disciplinare – disattendere d'ufficio il precedente nazionale anche se detto orientamento interno consolidato fosse in ipotesi contrario al diritto dell'Unione.

La Corte di giustizia fa invece discendere dal fatto che il principio del primato impone al giudice nazionale, investito della responsabilità del singolo caso, l'obbligo di garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto UE anche la conseguente inammissibilità di norme disciplinari di questo tipo. Norme le quali – anche ove le si volesse introdurre per orientare il proprio sistema giurisdizionale allo *stare decisis* – comunque non potrebbero estendersi nella loro portata fino ai profili dei precedenti interni che possano contrastare con gli impegni europei (soluzione pacifica se solo si pensa a come lo *stare decisis* sia stato relativizzato, per l'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, anche in quei paesi che conoscono da sempre la regola del precedente vincolante).

Nonostante l'autonomia procedurale degli Stati membri faccia sì che l'organizzazione interna della giustizia si trovi nella piena responsabilità sovrana degli Stati membri (art. 19, par. 1, co. 2 TUE), quindi, essi nondimeno nel predisporre i rimedi giurisdizionali devono rispettare gli obblighi di appartenenza all'Unione; ciò anche apprestando soluzioni ordinamentali e regole processuali che garantiscano all'Unione tutele non solo equivalenti, ma anche pienamente efficaci.

Pertanto, tra il precedente della Corte di giustizia e quello di una giurisdizione suprema nazionale necessariamente – nell'interpretazione del diritto dell'Unione e nella portata del primato – prevale la statuizione europea. Non solo la sentenza emessa in sede pregiudiziale vincola il giudice nazionale richiedente anche se essa si pone in contrasto con precedenti interni (CGUE 3 febbraio 1977, *Benedetti*, C-52/76, punto 26 e, rispetto al precedente costituzionale, CGUE 22 febbraio 2022, *RS - Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale*, C-430/21, punto 74, rispetto a cui D. Călin, *Constitutional courts cannot build brick walls between the CJEU and national judges concerning the rule of law values in Article 2 TEU: RS*, in *Common Market Law Review*, 2023, 819 ss.) ma, più in generale, nella definizione della controversia è esclusiva responsabilità del giudice che se ne occupa il verificare se interpretazioni – eventualmente anche consolidate – interne siano da superare sulla base della necessità di rispettare il diritto UE. Esercitare la facoltà dell'art. 267, co. 2, TFUE abilita quindi, *a fortiori*, il giudice ordinario a discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale interno di grado superiore qualora dai chiarimenti della Corte di giustizia emerga che il diritto dell'Unione osta ad interpretazioni di quel tipo (CGUE

5 ottobre 2010, *Elchinov*, C-173/09, punti 30 e 31).

10. – La responsabilità del singolo giudice nell'individuare la soluzione che meglio rispetta l'ordinamento europeo non può quindi essere ostacolata da gerarchie interne all'ordinamento giudiziario, né prima della sua sentenza (con inversioni dell'ordine di pregiudizialità o procrastinazione del potere di occuparsi dei profili UE), né dopo con conseguenze disciplinari per lui negative (che ne disincentivano l'esercizio dei poteri di disapplicazione o di interpretazione conforme). Per quel che riguarda la fase precedente la sentenza, al giudice nazionale – anche di prime cure – non può essere impedito di operare rinvii pregiudiziali, né di disapplicare o far comunque applicazione effettiva del diritto dell'Unione.

A maggior ragione, al giudice comune che abbia sottoposto alla Corte di giustizia domanda pregiudiziale non può essere impedito di applicare immediatamente gli esiti della relativa pronuncia, eventualmente anche innovando orientamenti precedenti delle corti superiori (e ciò come vera e propria necessità in un'ottica tutela dell'effetto utile delle disposizioni del Trattato relative al rinvio pregiudiziale, quale strumento che altrimenti sarebbe vanificato nella sua portata).

Per quel che riguarda la fase successiva alla sentenza, il fatto che un giudice comune rispetti il primato del diritto dell'Unione, seguendo le indicazioni della Corte di giustizia e disattendendo i precedenti nazionali, non può essere considerato illecito disciplinare (CGUE 13 luglio 2023, *YP e a. - Revoca dell'immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni*, C-615/20 e C-671/20, punto 85), data l'illogicità di tale soluzione rispetto al principio del primato e l'evidente contrasto con i principi di leale collaborazione. Degli ordinamenti giudiziari che introducono elementi di *stare decisis* in tali forme disciplinari va pertanto operata o la disapplicazione o l'interpretazione conforme, per escludere dall'ambito di tali illeciti le condotte motivate dalla necessità di applicare il diritto UE (così la sentenza annotata, a soluzione della terza questione pregiudiziale; cfr. punti 126 ss.).

3685

11. – Guardando a tali profili è allora evidente l'interesse generale che la pronuncia sul caso rumeno riveste, su entrambi i piani, all'interno del più ampio filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha meglio dettagliato la portata di primato e disapplicazione nelle questioni costituzionalmente sensibili. Per la fase antecedente la sentenza, la decisione della Corte di giustizia si inserisce nel dibattito sul come la giurisprudenza costituzionale e delle corti supreme possa ostacolare il dovere (e la libertà) del singolo magistrato nel far valere il primato. Problematico rispetto a tale profilo, in Italia si è andato sviluppando un noto orientamento interpretativo a partire dalla sentenza n. 269/2017, a livello di *obiter*, poi applicato in altre pronunce come nel procedimento di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 182/2020 o n. 117/2019 (sul tema, anche per maggiori riferimenti, cfr. i contributi in *Italian Journal of Public Law*, fasc. n. 1/2023).

Tale approccio, che rinnega l'ordine d'esame delineato in *Granital* in caso di doppia pregiudizialità, anche se per i soli casi in cui il diritto UE si limiti al tenore dei principi, non è stato osteggiato in termini assoluti dalla Corte di giustizia; essa infatti – su meccanismi francesi solo parzialmente analoghi – aveva ammesso in via di principio simili prassi, coerenti anche con l'interesse alla certezza del diritto dell'Unione posto che solo un giudice costituzionale centralizzato può annullare la legge contrastante con il diritto UE, garantendo così un effetto *erga omnes* (CGUE 11 settembre 2014, *A contro B e a.*, C-112/13; 22 giugno 2010, *Melki e Abdeli*, C-188/10, C-189/10).

L'atteggiamento permissivo della Corte di giustizia era però condizionato al rispetto della perdurante piena libertà del magistrato di scegliere la via rimediale più vantaggiosa per l'effetto utile del diritto UE, con un ruolo di protagonista per

il singolo giudice investito della controversia che anche la strategia decisoria della sentenza annotata pone al centro dell'attenzione. Ruolo che, applicato alla vicenda italiana non fa altro che ricordare come le tre condizioni che fanno sì che il diritto dell'Unione "non osti" al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità attengono alla libertà dei giudici *a quo*, prima di emanare la loro sentenza finale, di sottoporre parallelamente alla Corte di giustizia rinvio pregiudiziale, di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché di disapplicare – eventualmente al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale – la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio della Corte costituzionale ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell'Unione (sulle richieste della Corte di giustizia nel rapporto tra giudice comune e giudice costituzionale rimettenti cfr. D. Urania Galetta, *Autonomia procedurale e dialogo costruttivo fra giudici alla luce della sentenza Melki*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2011, 223 ss. e C. Drigo, *La Corte di giustizia riafferma il proprio primato: la questione prioritaria di costituzionalità al vaglio dei giudici di Lussemburgo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2010, 1484 ss.).

La prassi italiana di inversione dell'ordine delle pregiudizialità opera, pertanto, al confine di questi requisiti, ma comunque in termini rispettosi della dimensione europea delle questioni. Ciò in quanto la Consulta non ha evitato il dialogo e si è posta, in queste ipotesi, come interlocutore pregiudiziale esautorando sì il giudice comune, ma facendosi carico della responsabilità di conciliare le esigenze interne con il primato. Anche la pronuncia annotata ci ricorda però come rientri inderogabilmente nella responsabilità del giudice comune investito della causa il valutare l'uso da fare della giurisprudenza costituzionale precedente, e ciò sebbene la Corte di giustizia abbia contestualmente confermato anche le più recenti aperture a favore della stessa, pure in deroga al primato.

Resta allora incerto se ciò offra una ragione pratica in più per l'inversione dell'ordine di analisi nel caso delle doppie pregiudizialità qualificate nei termini della sentenza n. 269/2017, posto che formalmente la Corte continua – anche nella sentenza annotata – a mettere al centro dei suoi rapporti il giudice comune. L'incertezza non può tuttavia essere evitata, dato che è d'altra parte anche vero che avrebbe poco senso che la Corte di giustizia riconoscesse – come fa nel caso in questione – che la sentenza della Corte costituzionale può eccezionalmente portare a deroga al primato, se poi non ammettesse che sia lo stesso giudice costituzionale a poter scegliere di chiedere ai suoi giudici *a quo* di attivarla per sciogliere previamente la questione sul piano costituzionale, sollevando così lei stessa – direttamente – la questione pregiudiziale.

12. – Sul secondo piano, per la fase successiva alla sentenza, ancora una volta la pronuncia annotata si inserisce in questioni di così ampia portata sistematica che le stesse inevitabilmente trovano spunti comparativi anche nell'esperienza nazionale italiana. La non possibilità di spingere verso sistemi di precedente vincolante, che obblighino il giudice comune a ignorare le lesioni di diritto UE, nell'ordinamento italiano ha però conosciuto semmai un'affermazione speculare, declinata come necessità che l'ordinamento giudiziario preveda quale illecito disciplinare – a carico del giudice comune investito della controversia – l'evitare di assumersi la responsabilità di far valere il diritto UE a discapito del nazionale, invocando pretestuosamente la dottrina dell'atto chiaro o il precedente interno (per un'analisi della giurisprudenza che tende a responsabilizzare il giudice, non solo con standard disciplinari ma mediante oneri di responsabilità civile, rigorosa definizione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, ed introduzione di casi eccezionali di disapplicazione del giudicato, cfr. A.M. Romito, *Recenti sviluppi sul ruolo delle Corti nazionali di ultimo grado nella corretta applicazione del diritto dell'Unione europea*, in

Studi sull'integrazione europea, n. 2-3, 2016, 355 ss.).

Per la responsabilità disciplinare dei magistrati in Italia i principi affermati in *Traghetti del Mediterraneo*, come specificazione di *Kobler* (cfr. Paolo Mengozzi, *La responsabilità dello Stato per atti del potere giudiziario: dalla sentenza Köbler alla sentenza Ferreira da Silva e Brito*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2016, 401 ss.), presentano infatti una *ratio* analoga ai principi decisori della terza questione descritta, fondata sull'idea che l'effettività ed equivalenza dell'autonomia procedurale degli Stati membri non può essere vanificata – anche ove correttamente declamata sul piano processuale – mediante norme invece attinenti l'ordinamento giudiziario. Sono quindi da ritenere in contrasto con l'ordinamento europeo anche le norme di organizzazione della magistratura che inducano il giudice, tramite inadeguati regimi disciplinari e di responsabilità civile, tanto ad essere irresponsabile verso il diritto UE (caso italiano), quanto ad essere leale alla sua giurisdizione superiore a discapito del diritto UE (caso rumeno); profili entrambi accomunati da uno stesso timore di vanificazione nella prassi giudiziale delle regole operative del primato.

Questo timore della Corte di giustizia era infatti evidente già in *Traghetti del Mediterraneo* (cfr. I. Ferranti, *La valutazione della l. 13 aprile 1988 n. 117 alla luce del diritto dell'Unione europea*, in *Giustizia civile*, 2012, 1, 2228 ss.), ed è poi confluito nella novella alla normativa italiana sulla responsabilità civile dei magistrati, dove si prevede una responsabilità con necessario consequenziale procedimento disciplinare per la violazione manifesta del diritto dell'Unione, nella cui definizione ha un ruolo centrale l'omissione di rinvio pregiudiziale e il contrasto con interpretazioni già fornite dalla Corte di giustizia (cfr. artt. 3 e 9 della legge 117/1988). Anche per tale profilo, così, la sentenza annotata pare collocarsi in un percorso di responsabilizzazione delle giurisdizioni nazionali che la Corte di giustizia persegue da lungo tempo, e offre nuovi elementi per valutare la coerenza del dispositivo giurisdizionale nazionale con il ruolo che l'appartenenza all'Unione attribuisce – principalmente – ai giudici comuni, nonostante le più recenti aperture anche a favore della funzione di giustizia costituzionale.

